

Taranto,

Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione inartimento della Funzione Pubblica

Dipartimento della Funzione Pubblica

performance@governo.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro

Ragioneria Generale dello Stato

All' Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

e l'Analisi dei Costi del lavoro Pubblico (IGOP)

rgs.segreteria.igop@tesoro.it

Al Ministero della Difesa

Alle Commissioni difesa di Camera e Senato

A ISPEDIFE

ispedife@postacert.difesa.it

All' O.I.V.

oiv.presidente@gabmin.difesa.it

e, per conoscenza

Al Direttore della Direzione Generale del Personale civile della difesa

persociv@persociv.difesa.it

Rom a

Oggetto: Ministero Difesa – Consegnatario per debito di Vigilanza ed impiego dei dipendenti in mansioni non previste dalle categorie legali di inquadramento (art. 2095 c.c.).

Riferimenti: a) lettera Persociv M_D GCIV 0067633 del 30.10.2015

b) lettera Persociv M_D GCIV REG2016 0033414 26-05-2016

Prosecuzione: ns lettera del 14/07/2016

La FP CGIL ritiene molto grave quanto asserito al quarto capoverso della lettera in riferimento b) dal direttore generale di Persociv, secondo il quale i dipendenti possono effettuare qualunque attività venga loro richiesta, qualora tali incombenze non risultino vietate dalle declaratorie del profilo di appartenenza!

Corre l'obbligo ricordare che nelle declaratorie sono descritte le attività attribuibili al personale in possesso delle varie qualifiche e, naturalmente, non vi è alcun lungo ed inutile elenco di lavori non assegnabili (non è scritto, ad esempio, che un assistente amministrativo non possa fare il falegname, o il meccanico, o le pulizie, o il cuoco, o...)!!! Se davvero fosse possibile espletare attività non vietate, poiché nelle declaratorie non è indicato alcun divieto, verrebbe da chiedersi: a

che serve l'inquadramento professionale (che è proprio una competenza di Persociv)? Sarebbe, quindi, superato il codice civile art. 2095 con le categorie legali d'inquadramento e del tutto inutili le indicazioni/raccomandazioni dell'art. 6 comma 4 del CCNL 206-2009 e quelle dell'art. 52 del D.Lgs 165/01?

Sarà opportuno, si ritiene, che Persociv, che legge per conoscenza, riveda e chiarisca opportunamente l'affermazione su richiamata e faccia presente agli Enti, che dovessero avvalersi di un suo dotto consulto, che i compiti ascrivibili ai vari profili professionali, tra cui quello del consegnatario per debito di vigilanza, sono contemplati nel Nuovo Sistema di Classificazione, (introdotto dal CCNI 3 novembre 2010 – circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010), che ha sostituito (vedasi anche Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010 tabella A) il precedente NOP, (CCNI 29 novembre 2004 -Circolare n. C/3-88197 del -23.12.2004 di Persociv), in cui erano già confluiti i precedenti profili individuati dal DPR 1219/84 e DPR 44/90. Dalla lettura comparata dei citati documenti (di cui si allegano degli stralci e declaratorie), si comprende bene l'evoluzione dei profili e a chi compete l'espletamento dell'attività in oggetto. Sarebbe stato opportuno, inoltre, che Persociv, nella risposta all'Arsenale di Taranto, avesse sottolineato, che il DPR 90/2010, con dovizia di articoli (dal 451 al 520), stabilisce sia la dipendenza organizzativa dei magazzini dei materiali destinati all'uso, (organi della gestione amministrativa, che dipendono dal Dirigente del Reparto Amministrativo), sia la qualifica dei responsabili di questi economati (consegnatari per debito di vigilanza o, in caso di magazzini affidati a militari, "facenti funzione"), sia le diverse scritture ed operazioni contabili che si devono assolvere in tali gestioni (non si tratta banalmente di riconoscere il materiale ...). Non andrebbe nemmeno sottovalutato quanto previsto dal punto 1.5 della normativa sulla performance individuale del MD, in cui si afferma che i compiti assegnati ai dipendenti devono avere la caratteristica della " pertinenza e coerenza con le responsabilità connesse all'incarico rivestito ed al profili di competenza così previsti nei C.C.N.L. 2006-2009 (art.6 comma 4) e descritti nelle declaratorie del Nuovo Sistema di Classificazione del personale ; e che la valutazione è a cura del dirigente da cui l'unità organica dipende (e le gestioni del materiale destinato all'uso, sebbene presenti nelle officine di lavoro, dipendono dalla gestione/Reparto amministrativo!)

Si coglie l'occasione per far presente che nell'Arsenale di Taranto, in seguito ai provvedimenti di riorganizzazione, sono stati fissati gli organici del personale amministrativo e risultano soddisfatte le esigenze numeriche degli assistenti amministrativi, mentre sono in soprannumero gli addetti del settore amministrativo! Non si comprende, pertanto, il motivo per cui si debba distrarre, in parte o in toto, degli assistenti tecnici (il cui organico risulta carente!!!) dalle proprie competenze. Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane non si coniuga con una previsione, probabilmente, ridotta di assistenti amministrativi e la distrazione dai propri compiti degli assistenti tecnici: non si ravvisa uno spreco di risorse economiche ed umane in tale comportamento?!

Nel sottolineare che il parere di Persociv si ritiene abbia creato confusione, si invitano quanti in indirizzo a fornire ufficialmente - a beneficio del Pubblico Impiego, in generale, e del MD, in particolare, - opportuni chiarimenti/indicazioni, rispettosi delle norme e dei contratti vigenti, che consentano di traguardare trasparenza nell'impiego ed ottimizzazione delle risorse economiche, umane e dell'organizzazione di Enti/Comandi.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Con viva cordialità